



## CIRCOLARE RPCT

per l'attuazione della misura specifica

*"Circolare finalizzata alla prevenzione del comportamento a rischio di corruzione e di illegalità"*

A tutti i Responsabili PO/EQ

Circolare operativa anticorruzione > Misure nr. 8 /2023

**Oggetto: PIAO SOTTO SEZIONE 2.3 /PTPCT Circolare operativa sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione > Indirizzo per attuazione in merito alle segnalazioni di illeciti o irregolarità e comunicazioni di misure ritorsive, ai sensi del D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 c.d. Whistleblowing**

### IL RPCT

#### Premesse

- Ruolo del RPCT nella fase di attuazione del PIAO sotto sezione 2.3 / PTPC e delle misure di prevenzione

Compete al RPCT provvedere a verificare l'efficace attuazione del PIAO sotto sezione 2.3/PTPC e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nelle attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. A, L. 190/2012).

Il RPCT, inoltre, si avvale del supporto dell'OIV al fine della verifica sull'attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

- Iniziative del RPCT a supporto dei dirigenti/responsabili PO/EQ

Tra le iniziative che il RPCT intraprende per supportare tutti i Responsabili nella fase di attuazione del PIAO sotto sezione 2.3/PTPCT e delle misure, rientra anche la presente circolare, con la quale si intende fornire ai responsabili PO/EQ indirizzi per l'attività di attuazione della misura indicata in oggetto.

## MISURA

- Il whistleblowing è lo strumento recato dal D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24, compendio normativo che abroga e sostituisce l'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Il whistleblowing è lo strumento messo a disposizione del dipendente pubblico per segnalare eventuali condotte inopportune, improprie o addirittura illecite, di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. **Non sono oggetto della presente disciplina segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.**
- Il D.Lgs 24/2023 ha introdotto importanti tutele a garanzia della segretezza dell'identità per coloro che segnalano e ha obbligato le pubbliche amministrazioni ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per secretare l'identità del segnalante, il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- Lo stesso D.Lgs 24/2023 ha disciplinato con maggiore rigore la tutela del dipendente che effettua segnalazioni da ritorsioni, individuando alcune fattispecie tipiche di azioni ritorsive e l'inversione dell'onere della prova nella dimostrazione della natura non ritorsiva delle azioni contestate dal dipendente.
- La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come "dipendente pubblico che segnala illeciti", quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In sostanza, la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.
- Verranno prese in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandosi a contesti determinati.  
Le segnalazione anonime, tuttavia, non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione della disciplina del D.Lgs 24/2023 e quindi nella relativa tutela.
- Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e

proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale (obbligo di denuncia).

- Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 239 del Codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Le segnalazioni riguardanti eventuali condotte attribuibili al Responsabile della prevenzione e della trasparenza e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro dedicato al tema dovranno invece essere inviate ad ANAC.

### **Tutto ciò premesso**

### **IL RPCT**

1. fornisce il seguente indirizzo a tutti i Responsabili PO/EQ sulle azioni necessarie per attuazione della misura, fermo restando quanto già previsto dal PIAO sotto sezione 2.3/ PTPCT :

Azioni di attuazione della misura	Descrizione
Diffondere la presente circolare tra tutti i dipendenti con attestazione di presa visione.	Diffondere tra i dipendenti assegnati all'Ufficio la conoscenza dell'obbligo di segnalazione, contenuto nel Codice di Comportamento del Pubblico dipendente, il canale di segnalazione adottato dall'Amministrazione e la tutela garantita dal D.Lgs 24/2023 conformemente a quanto rappresentato dalla presente circolare
Diffondere tra tutti i dipendenti una comunicazione in cui sia indicato il canale digitale adottato dall'amministrazione per le segnalazioni di illecito	Il D.Lgs 24/2023 ha previsto l'adozione di un sistema di segnalazione che consenta di criptare i dati dei soggetti segnalanti così da garantire la riservatezza del dato del segnalante. Deve essere data conoscenza di tale strumento a tutti i dipendenti

Rientra nei doveri dei responsabili di posizione organizzativa illustrare e spiegare il contenuto della circolare ai dipendenti.

Non deve infatti essere scontata l'esatta comprensione dei testi da parte dei destinatari, in assenza di specifica formazione e di istruzioni operative.

La presente circolare viene pubblicata in: Amministrazione trasparente > Atti generali > Circolari in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

Luogo e data 15.09.2023

Il RPCT  
Dott.ssa Carla Amato


